

Convenzione per l'inserimento lavorativo

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

L'Ente e la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali (che agisce per conto delle associate di seguito specificate) al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

In data tra l'Ente..... (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a via n. Codice Fiscale rappresentato da nato a il abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e
la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a via n. Codice Fiscale iscritta nella sezione "... " al n. dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a in via abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003

PREMESSO

- che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi:
- che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che
- che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di¹
- che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo dei persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal al

Art. 3 – Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;

1) Indicare la procedura utilizzata per l'individuazione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali.

- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. qualifica professionale e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Sig.;
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una persona a tempo pieno o di due persone a part-time indicate dall'ENTE di concerto con la COOPERATIVA o – in assenza di indicazioni dell'ENTE entro n. giorni antecedenti la data di avvio del servizio – individuate dalla COOPERATIVA, ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91, ogni Euro di lavoro o fornitura per tutta la durata della convenzione. Nella definizione dell'importo si dovrà tener conto dell'acquisto dei

materiali necessari per svolgere le attività²;

- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione;
- m) a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la strut-

tura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA.

Il/I referente/i dell'ENTE incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono..... L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti”.

Art. 6 – Obblighi dell'ente

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in Euro più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 7 – Ritardi nei pagamenti

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.

Art. 8 – Consorzi

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

Art. 9 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a³;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;

2) Formulazione alternativa del punto j): a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto m)

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione del-

l'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA costituirà una cauzione di Euro pari al 3% dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

Art. 12 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 13 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale
- elenco operatori
- elenco volontari
- Capitolato Speciale firmato per accettazione
- polizza fideiussoria.

Art. 14 – Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il Signor..... cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale/Consorzio

Per l'Ente

3) Da specificare in relazione all'oggetto specifico della convenzione.